



## **Proposte di**

### **EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE A.C. 1836**

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013- secondo semestre**

#### **1. Dopo l'art. 6 sono inseriti i seguenti articoli:**

##### **ART. 6-bis**

***(Principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione))***

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

*a)* introdurre o mantenere criteri più favorevoli rispetto a quelli stabiliti nella direttiva, mantenendo la non previsione dell'uso delle nozioni di paese di origine sicuro e di paese terzo sicuro e la non previsione di procedure diversificate di esame delle domande;

*b)* prevedere misure che garantiscano a tutti gli stranieri in condizione di soggiorno irregolare, inclusi i potenziali richiedenti asilo presenti alle frontiere o soccorsi in mare, un'informazione tempestiva e in lingua conoscibile sulla possibilità di presentare una domanda di protezione, sulla procedura di asilo, sulle altre possibilità di soggiorno e sul ritorno volontario, garantendo in tali contesti l'effettiva possibilità di esprimere qualsiasi eventuale esigenza di protezione, con particolare attenzione ai soggetti vittime di tratta e ai minori non accompagnati, dotando per tali fini i servizi di orientamento e assistenza presso i valichi di frontiera e presso le aree in cui si registra il maggior numero di arrivi, di personale qualificato, anche in convenzione con enti specializzati nel diritto degli stranieri, che svolga il proprio servizio in condizioni strutturali e funzionali distinte e autonome rispetto ai controlli di frontiera e alle altre funzioni svolte dagli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, e garantendo che i rappresentanti degli enti di tutela degli stranieri e dei rifugiati e dell'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati possano sempre accedere ai valichi di frontiera, comprese le aree doganali e di transito, e ad ogni tipo di luogo o ufficio durante la presentazione e la verbalizzazione della domanda di asilo;

c) prevedere procedure semplificate e velocizzate per l'immediata verbalizzazione da parte delle Questure delle domande di asilo o della manifestazione, anche verbale, della volontà di presentare la domanda di asilo, dotando gli Uffici Immigrazione di personale qualificato, specificamente formato in materia e a conoscenza delle norme dei regolamenti dell'Unione europea in materia di asilo e competente in ambito di verbalizzazione di soggetti vulnerabili e vittime di traumi, e con equilibrio di genere, nonché di interpreti indipendenti, garantendo che ai richiedenti asilo sia consegnato un opuscolo informativo in una lingua conoscibile e siano forniti tutti i riferimenti necessari per favorire i contatti con l'UNHCR e con tutti gli altri gli antri enti accreditati di tutela dei rifugiati;

d) prevedere che al richiedente asilo sia rilasciato un certificato attestante il suo status dalla data di presentazione della domanda, che garantisca l'immediato accesso all'assistenza sanitaria, all'iscrizione anagrafica e ad altri servizi sociali di base;

e) prevedere che il provvedimento di trasferimento in altro Stato dell'Unione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 604/2013 sia impugnabile con ricorso gratuito al tribunale ordinario in composizione monocratica del luogo in cui lo straniero dimora al momento della comunicazione della decisione e che il richiedente asilo possa avvalersi del regime del gratuito patrocinio sulla base di elenchi di difensori specializzati affissi sia presso i luoghi di accoglienza, sia presso le Questure e di altri uffici pubblici competenti e che l'esecuzione del provvedimento di trasferimento avvenga soltanto dopo che la relativa decisione amministrativa sia non più impugnabile o, in caso di impugnazione, soltanto dopo che sia definitiva la sentenza che rigetta il ricorso o, in caso di impugnazione con contestuale istanza di sospensione, sia stata rigettata l'istanza di sospensione della sentenza impugnata;

f) disciplinare i rapporti della procedura di esame della domanda con la procedura di esame delle richieste di estradizione o di esecuzione di un mandato di arresto europeo eventualmente presentate nei confronti della medesima persona, prevedendo che l'esame della domanda di esecuzione di un mandato di arresto europeo abbia priorità sull'esame delle altre domande, fermo restando il divieto di estradizione per reati politici previsto dall'art. 10, comma 4 della Costituzione e il divieto di invio verso uno Stato in cui la persona non sia protetta dal rischio di subire la morte o persecuzioni o da danni gravi derivanti da torture, pene e trattamenti inumani e degradanti e violenza generalizzata derivante da conflitti interni ed internazionali, e prevedendo altresì che le autorità italiane competenti sull'esame della domanda di estradizione o di mandato di arresto europeo e la Commissione territoriale competente per la domanda di asilo possano scambiarsi in modo riservato la documentazione pertinente, che il procedimento di esame della domanda di asilo, fino a quando non sia più impugnabile la decisione amministrativa o giudiziaria su di essa, abbia la priorità sulla procedura di estradizione verso lo Stato di cui è cittadino o in cui risiede lo straniero o l'apolide e che l'avvenuto riconoscimento della protezione internazionale o il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari comportino il rigetto della domanda di estradizione nello Stato di origine o di provenienza dello straniero o dell'apolide o in uno Stato in cui non sia protetto dal rischio di invio verso tale Stato o ne impediscano l'esecuzione, nonché prevedendo che non possano essere considerati come motivo di esclusione della protezione internazionale eventuali reati commessi all'estero ovvero procedimenti penali aperti all'estero per i quali l'autorità italiana abbia rigettato la domanda di estradizione o la domanda di esecuzione di un mandato di arresto europeo;

g) prevedere che la decisione su ogni domanda di protezione internazionale sia adottata collegialmente dalla Commissione territoriale competente in base al luogo in cui il richiedente dimora al momento della presentazione dell'istanza, sulla base di un'audizione svolta alla presenza dell'interprete e eventualmente del difensore del richiedente o di un suo delegato di fronte a tutti i

membri della Commissione, salvo che in casi di particolare vulnerabilità l'interessato abbia espressamente chiesto di svolgerlo con i componenti del proprio sesso o con un solo componente, e sulla base dell'esame di tutta la documentazione pertinente, inviata o acquisita anche d'ufficio da ogni amministrazione pubblica, dall'interessato e da enti e organizzazioni nazionali ed internazionali, anche non governativi;

*h)* prevedere che la decisione assunta dalla Commissione territoriale sia sempre motivata in fatto e in diritto sia in caso di rigetto dell'istanza, sia in caso di riconoscimento di una forma di protezione internazionale o umanitaria;

*i)* prevedere che l'esame completo di ogni domanda da parte delle Commissioni territoriali si concluda entro sei mesi dalla presentazione della domanda, salva la possibilità di un esame accelerato;

*l)* disciplinare le procedure di revoca e cessazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciato per effetto della decisione della Commissione territoriale o della sentenza del giudice nel ricorso contro di essa, applicando i medesimi standard di tutela previsti per le misure di revoca e cessazione della protezione internazionale nonché disciplinare i diritti del titolare di tale permesso, avente durata non inferiore ad un anno, rinnovabile, prevedendo altresì che in presenza di precedenti condanne o di procedimenti penali pendenti il permesso per motivi umanitari debba essere comunque rinnovato qualora in caso di allontanamento lo straniero sia esposto al serio rischio di subire la morte o torture o trattamenti disumani o degradanti, secondo gli obblighi costituzionali, internazionali ed europei;

*m)* prevedere che i ricorsi giurisdizionali contro le decisioni delle Commissioni territoriali siano esentati da ogni tributo o tassa e siano proponibili entro trenta giorni dalla notifica della decisione, presso il tribunale ordinario che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte d'Appello in cui ha domicilio il richiedente al momento dell'esame della domanda da parte della Commissione territoriale e prevedendo, sia in primo grado che in appello, l'ascolto obbligatorio del ricorrente che ne ha fatto richiesta, con l'ausilio di un interprete di fiducia o nominato d'ufficio;

*n)* garantire ad ogni richiedente asilo in tutte le fasi della procedura amministrativa e giudiziaria l'immediato accesso di diritto al patrocinio gratuito a spese dello Stato con l'assistenza di avvocati iscritti in apposite liste di esperti in materia compilate dai consigli dell'ordine degli avvocati, prevedendo che il Servizio nazionale per il diritto d'asilo, in collaborazione con gli Ordini degli avvocati e con gli enti e le associazioni a tutela dei diritti degli stranieri, organizzi le attività di formazione specifica richiesta agli avvocati che assistono in tali procedure;

*o)* prevedere che provvedimenti di allontanamento possano essere adottati nei confronti del richiedente asilo che non possa ottenere un permesso di soggiorno ad altro titolo soltanto dopo che siano definitivi e non più impugnabili le decisioni amministrative che rigettano o dichiarano inammissibile la domanda di asilo o, in caso di impugnazione, dopo che sia diventato definitivo il provvedimento del tribunale ordinario che rigetta il ricorso giurisdizionale in primo grado e, in caso di impugnazione da parte del richiedente soltanto dopo che sia stata rigettata dalla Corte d'appello la domanda di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, fatta salva la facoltà del tribunale ordinario in composizione monocratica di disporre o prorogare il trattenimento o altra misura meno coercitiva ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. n. 286/1998 nei confronti di straniero espulso che aveva presentato domanda di asilo durante il periodo di trattenimento qualora appaia, in esito ad una valutazione individuale di tutte le circostanze pertinenti, che tale domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o compromettere l'esecuzione della decisione di rimpatrio e che è oggettivamente necessario che il provvedimento di trattenimento sia mantenuto al fine di evitare

che l'interessato si sottragga definitivamente al proprio rimpatrio; prevedere a tal fine l'abrogazione del comma 1 dell'art. 21 d. lgs. n. 25/2008;

*p)* prevedere che la proposizione del ricorso contro la decisione con la quale la Commissione territoriale rigetta la domanda di asilo o della decisione con la quale la Commissione nazionale provvede alla revoca o alla cessazione dello status concesso sospenda l'adozione di eventuali provvedimenti di allontanamento nei confronti del richiedente asilo medesimo fino a quando sia diventato definitivo e non più impugnabile il provvedimento del tribunale ordinario in primo grado che rigetta il ricorso giurisdizionale, ovvero fino alla decisione sull'istanza di sospensione presentata al medesimo tribunale ordinario nei casi di domanda dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 29 del d.lgs 25/08 e nei casi in cui il richiedente aveva presentato domanda di asilo durante il periodo di trattenimento nei centri di cui all'art. 14 del d. lgs. n. 286/1998;

*q)* prevedere che in caso di impugnazione avverso il provvedimento del tribunale ordinario che rigetta il ricorso, con contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione, eventuali provvedimenti di allontanamento nei confronti del richiedente asilo possano essere adottati soltanto dopo che sia stata rigettata dalla Corte d'appello la domanda di sospensione degli effetti della sentenza impugnata;

*r)* riformare la composizione, l'organizzazione e le funzioni della Commissione nazionale per il diritto d'asilo e delle Commissioni territoriali, secondo i seguenti criteri:

1) prevedere che la Commissione nazionale operi in piena indipendenza e autonomia finanziaria e organizzativa con personale afferente ad un apposito ruolo da essa autonomamente gestito, anche con personale qualificato per le funzioni spettanti alla Commissione posto in posizione di comando o tratto da altre amministrazioni pubbliche, e con la possibilità di avvalersi della collaborazione di qualificati esperti;

2) prevedere che la Commissione nazionale sia nominata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e sia composta da sette componenti, di cui un delegato designato dal rappresentante per l'Italia dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati e sei componenti selezionati con procedure pubbliche di valutazione comparativa tra candidati aventi una comprovata e qualificata competenza specifica in materia di diritto d'asilo, dei quali un componente selezionato e designato dal Ministro dell'Interno tra i candidati Prefetti, con funzioni di presidente, un membro designato dal Ministro degli Affari esteri tra i candidati appartenenti alla carriera diplomatica, un componente selezionato e designato dal Consiglio superiore della Magistratura tra i candidati magistrati ordinari che esercitano funzioni giudicanti, due membri selezionati e designati dal Consiglio universitario nazionale, di cui uno tra i candidati professori universitari di ruolo in materie giuridiche afferenti ai settori del diritto pubblico o internazionale o dell'Unione europea specializzati nel diritto degli stranieri ed uno tra i candidati professori universitari delle discipline demotnoantropologiche o delle scienze politiche e sociali, un componente selezionato e designato dal Consiglio nazionale forense, tra avvocati segnalati pubblicamente da enti o associazioni che operano in favore della tutela dei diritti degli stranieri e degli asilanti;

3) prevedere che la carica di membro della Commissione nazionale e di tutte le Commissioni territoriali duri sei anni, non sia revocabile, non sia rinnovabile e sia incompatibile con qualsiasi altro tipo di attività, professione o carica e che qualora siano pubblici dipendenti siano collocati fuori ruolo durante lo svolgimento della carica, continuando ad essere retribuito con il trattamento in godimento presso l'amministrazione di provenienza;

4) attribuire alla Commissione nazionale le competenze in materia di a) indirizzo, coordinamento, supervisione e vigilanza dell'attività delle Commissioni territoriali e selezione dei loro membri, b) predisposizione delle attività di formazione e di aggiornamento permanente a cui deve obbligatoriamente partecipare tutto il personale delle Commissioni territoriali, da svolgersi

anche in collaborazione con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) e con l'Alto Commissario delle nazioni unite per i rifugiati, nonché avvalendosi di qualificati esperti provenienti dalle università o da enti di ricerca o di esperti esterni alle pubbliche amministrazioni, c) selezione e formazione di traduttori e mediatori linguistico-culturali operanti presso la Commissione nazionale stessa e presso le commissioni territoriali, verificando nei limiti di quanto possibile che le persone addette a tale servizio siano estranee a influenze e a interessi con gli Stati di provenienza dei richiedenti asilo e con le loro rappresentanze diplomatico-consolari, d) elaborazione di linee guida e di direttive interpretative ed applicative delle norme vigenti, e) raccolta ed elaborazione dei dati sulle domande di asilo e sui loro esiti, compreso il contenzioso giurisdizionale, f) organizzazione di un centro studi e documentazione, aperto al pubblico, sulla situazione aggiornata dei diritti umani negli Stati di provenienza dei richiedenti asilo, anche in convenzione con università o qualificati enti esterni, g) rapporti con gli organismi dell'Unione europea in materia di asilo, con organismi di altri Stati dell'UE aventi funzioni analoghe e con Università ed enti di ricerca;

5) attribuire alla Commissione nazionale le competenze in materia di esame delle richieste di revoca e di cessazione della protezione internazionale;

6) prevedere che presso la stessa Commissione nazionale operi l'Organismo indipendente di valutazione delle performance organizzato ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 incaricato del monitoraggio e del controllo della qualità delle attività dei servizi della Commissione nazionale e delle attività svolte dalle Commissioni territoriali e delle procedure di esame delle domande di asilo e della qualità delle attività di formazione del personale chiamato a svolgere tale ruolo;

7) ridenominare le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale in "Commissioni territoriali per il diritto d'asilo" prevedendo che le stesse operino in piena indipendenza nel rispetto delle norme vigenti, nonché degli indirizzi, della vigilanza e del controllo della Commissione nazionale;

8) prevedere che la Commissione nazionale, con suo decreto sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, individui e modifichi la sede e la competenza territoriale di ogni Commissione territoriale per il diritto d'asilo in ogni Regione o in più Regioni aggregate, presso le Prefetture-Uffici territoriali del Governo, che forniscono alle Commissioni il necessario supporto logistico ed organizzativo, stabilendo un numero complessivo di Commissioni territoriali non inferiore a quindici, modificabile in caso di presentazione di flussi migratori più consistenti, anche attraverso l'articolazione in più sezioni di ogni Commissione territoriale a fine di consentire che ogni domanda sia esaminata entro il termine di sei mesi;

9) prevedere che ogni Commissione territoriale e ognuna delle sue sezioni sia composta di tre persone che nel proprio settore hanno una comprovata e qualificata esperienza e conoscenza degli aspetti giuridici e sociali concernenti le migrazioni, della geopolitica, della tutela dei diritti della persona, della condizione dello straniero e del diritto d'asilo, scelte dalla Commissione nazionale con una procedura pubblica di valutazione comparativa per titoli di candidati, dei quali uno, con funzioni di presidente, scelto tra tre nomi indicati pubblicamente dal Ministero dell'Interno d'intesa con la Conferenza unificata prevista dagli art. 8 e 9 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 tra gli appartenenti alla carriera prefettizia, non inferiori a viceprefetto, all'Avvocatura dello Stato e ai dirigenti delle amministrazioni statali, regionali e locali, un componente scelto tra tre nomi indicati pubblicamente da enti e associazioni di tutela degli stranieri e dei rifugiati nell'ambito di avvocati, esperti, professori e ricercatori universitari in materie giuridiche, politiche, sociali o demotnoantropologiche e un componente scelto tra tre persone esperte indicate dalla rappresentanza in Italia dell'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati.

s) prevedere che nei casi in cui la Commissione nazionale o territoriale o il beneficiario dello status di rifugiato o altre autorità o enti pubblici o privati segnalino alle autorità di pubblica sicurezza fondati timori di rischi concreti e immediati per l'incolumità personale del rifugiato o dei propri familiari in Italia derivanti da azioni o minacce, dirette o indirette, provenienti dai

responsabili della persecuzione di cui all'art. 6 della Direttiva 2011/95/UE o da soggetti comunque ad essi collegati, siano subito disposti a tutela del rifugiato o dei suoi familiari adeguati servizi di protezione e di vigilanza ai sensi del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2002, n. 133.

2. Lo schema di decreto legislativo è elaborato dal Governo, previa consultazione pubblica e sentito il parere dell'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati. Sullo schema di decreto legislativo il Governo deve acquisire il parere della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato. I pareri sono inviati alle Commissioni parlamentari insieme al testo dello schema su cui devono esprimere il parere. Si osserva, in quanto applicabile nei limiti previsti dal presente articolo, l'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

3. Il decreto legislativo deve essere emanato e pubblicato entro il 30 settembre 2014. Le procedure di selezione e di nomina della Commissione nazionale devono concludersi il 30 novembre 2014 e la Commissione entro il 15 dicembre entra in funzione, insieme col personale ad essa addetto, anche messo a disposizione temporaneamente dal Ministero dell'interno o da altri amministrazioni. La legge di stabilità per il 2015 stabilisce eventuali risorse aggiuntive da indicare nel bilancio dello Stato necessarie all'immediata organizzazione interna, alla formazione e all'efficiente lavoro della Commissione nazionale e delle Commissioni territoriali per il diritto d'asilo e del loro personale e per un tempestivo e completo esame delle domande. La nuova Commissione nazionale entro il 31 gennaio 2015 organizza i suoi uffici e il suo personale e avvia la procedura di selezione dei componenti delle nuove Commissioni territoriali. La nuova Commissione nazionale entro il 30 aprile 2015 termina le procedure di valutazione comparativa dei componenti delle Commissioni territoriali e provvede alle loro nomine ed entro il 30 giugno 2015 organizza e fa svolgere e completare la formazione dei componenti delle nuove Commissioni e del loro personale e degli interpreti e adotta le linee-guida per le attività delle Commissioni territoriali, in modo che le nuove Commissioni territoriali e il loro personale siano insediate e operative ad esaminare le nuove domande entro il 20 luglio 2015. La precedente Commissione nazionale per il diritto d'asilo e le precedenti Commissioni territoriali cessano di svolgere le loro funzioni precedenti il 19 luglio 2015, salva la conclusione dei procedimenti per le domande di asilo presentate prima del 20 luglio 2015.

#### **ART. 6-ter**

#### ***(Principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione))***

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) mantenere in tutti i casi degli standard di garanzia e di assistenza per i richiedenti asilo non inferiori a quelli previsti dalla normativa in vigore, salva la possibilità di introdurre criteri più favorevoli per i soggetti interessati;

*b)* garantire l'accesso e la fruizione delle misure di accoglienza agli stranieri o agli apolidi presenti nel territorio italiano, compresa la frontiera, le acque territoriali o le zone di transito, nonché ai familiari inclusi nella domanda di protezione internazionale, dal momento in cui abbiano manifestato in qualsiasi forma e lingua la loro intenzione di presentare domanda di asilo, fino all'adozione di una decisione definitiva sulla stessa, anche se adottata in sede giurisdizionale, nei casi in cui il richiedente sia autorizzato a soggiornare sul territorio dello Stato, nonché ai richiedenti asilo che debbano essere trasferiti dall'Italia verso un altro Stato dell'Unione europea individuato come competente all'esame della domanda di asilo, o comunque tenuto alla presa o alla ripresa in carico del richiedente fino al momento dell'effettivo invio nel territorio dell'altro Stato, e ai richiedenti asilo che siano stati rinviati da un altro Stato dell'Unione europea in Italia quale Stato competente ad esaminare la loro domanda di asilo, o comunque tenuto alla presa o alla ripresa in carico;

*c)* istituire il Servizio nazionale per il diritto d'asilo, in sostituzione del vigente Servizio di protezione per chiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), composto a livello centrale e periferico dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dagli enti locali e dagli altri enti pubblici e privati coinvolti a diverso titolo nell'organizzazione dei servizi di accoglienza dei richiedenti asilo, prevedendo, nell'ambito del nuovo Servizio nazionale, l'istituzione di un Comitato nazionale per il diritto d'asilo collocato presso il Ministero dell'Interno, composto dai rappresentanti delle Amministrazioni centrali dello Stato competenti in materia di immigrazione e di diritto d'asilo, da tre rappresentanti delle Regioni, di cui una nel nord, una nel centro e una nel sud, designati dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome, da tre rappresentanti dei Comuni designati dall'ANCI, da un rappresentante del rappresentante in Italia dell'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, dal Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo e, con rotazione biennale, da tre rappresentanti di enti di livello nazionale che operano in favore dei rifugiati, con il compito di coordinare le attività in favore dei richiedenti asilo e dei beneficiari di protezione internazionale o umanitaria, di esaminare, modificare e approvare le linee guida per i componenti e le strutture operative del Servizio, di definire e modificare la programmazione triennale, con adeguamento annuale, delle misure di accoglienza, comprese quelle rivolte ai minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo, basata sul numero complessivo e sulle caratteristiche dei richiedenti asilo giunti in Italia nell'ultimo triennio, compresi coloro che sono giunti in seguito al rinvio da altri Stati dell'UE, sulla composizione e provenienza dei flussi migratori, nonché sul numero di riconoscimenti degli status di protezione internazionale o umanitaria adottati a livello amministrativo o giudiziario in Italia nell'ultimo triennio;

*d)* prevedere l'istituzione presso il Ministero dell'Interno di un Ufficio Centrale del Servizio nazionale per il diritto d'asilo, gestito in convenzione tra il Ministero stesso e l'ANCI e con eventuali altri soggetti, e prevedere che l'Ufficio centrale è competente a svolgere attività di supporto al Comitato nazionale per il diritto di asilo e a svolgere, anche con procedure accelerate e semplificate e in deroga alle altre norme vigenti in materia di pubblica amministrazione, le seguenti funzioni:

1) coordinamento, di intesa con le Prefetture, degli interventi di prima accoglienza e soccorso e di invio dei richiedenti nelle diverse strutture di accoglienza afferenti al Servizio nazionale per il diritto d'asilo diffuse sul territorio nazionale nell'ambito della programmazione decisa dal Comitato nazionale e attuata da ogni Regione, nonché degli eventuali spostamenti delle persone tra le strutture, con particolare attenzione alle eventuali vulnerabilità o alle problematiche di salute e al mantenimento dell'unità familiare dei richiedenti asilo;

2) adozione, anche su proposta delle Prefetture territorialmente competenti, dei provvedimenti di revoca, proroga o riduzione delle misure di accoglienza disposte nei confronti di determinati richiedenti asilo o beneficiari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria o di protezione umanitaria nei casi previsti dalle norme vigenti;

3) assistenza tecnica alle Regioni e agli Enti Locali circa la predisposizione e la gestione dei servizi di accoglienza,

4) proposta al Comitato nazionale per il diritto d'asilo della predisposizione e dell'aggiornamento delle linee-guida che devono essere osservate da tutti i soggetti e le strutture afferenti al Servizio nazionale per il diritto d'asilo in materia di standard di tutela legale e sociale e di accoglienza dei richiedenti asilo e dei beneficiari di protezione internazionale o umanitaria con particolare attenzione alle operazioni di soccorso e di identificazione, alle operazioni di verbalizzazione e alle situazioni vulnerabili, anche prevedendo l'attivazione di servizi in collaborazione con le ASL competenti per territorio, per garantire misure assistenziali particolari e un adeguato supporto psico-pedagogico finalizzato alle esigenze della persona;

5) organizzazione delle attività di formazione e dell'aggiornamento permanente per gli operatori pubblici o privati degli uffici, enti e strutture afferenti al Servizio, anche in collaborazione con la Scuola nazionale dell'amministrazione, con Università, enti ed associazioni qualificate, e delle attività di formazione e aggiornamento in favore degli avvocati specializzati in materia di diritto d'asilo, in collaborazione con i Consigli dell'ordine degli avvocati e con enti ed associazioni qualificate, nonché collaborazione con le attività di formazione e aggiornamento che devono essere organizzate dalla Scuola superiore della magistratura in favore dei magistrati addetti ai procedimenti giudiziari in materia di diritto d'asilo;

6) monitoraggio costante sulle strutture di accoglienza afferenti al Servizio, anche con il supporto di ogni Regione in cui si trovano, al fine di vigilare sull'effettivo mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi di accoglienza che debbono ugualmente essere rispettati in tutte le strutture utilizzate e di individuare e correggere eventuali carenze riscontrate;

7) tenuta di una banca dati centrale dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazionale o umanitaria, nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali e delle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza di ogni richiedente, anche in collegamento con la Commissione nazionale per il diritto d'asilo;

8) istituzione e promozione di gruppi nazionali e regionali operativi tra i diversi soggetti componenti del Servizio nazionale per il coordinamento operativo degli interventi di accoglienza di volta in volta necessari per i richiedenti asilo;

9) predisposizione di un rapporto annuale sullo stato del Servizio e sulle attività svolte;

*e)* disporre la progressiva chiusura dei centri statali di accoglienza per i richiedenti asilo (CARA) prevedendo altresì che si possano istituire eventuali centri statali di prima accoglienza per richiedenti asilo soltanto in quelle aree geografiche strategiche, in cui è prevedibile l'arrivo di flussi massicci ed improvvisi di migranti e non sia possibile l'allestimento di strutture ordinarie, i quali devono svolgere soltanto funzioni di soccorso, di primo orientamento e di identificazione nei confronti dei richiedenti asilo in attesa che l'Ufficio centrale del Servizio disponga nel minor tempo possibile, e comunque entro il termine perentorio di dieci giorni, l'invio dei richiedenti asilo nelle strutture ordinarie di accoglienza di cui alla lettere f), g) e l), e prevedendo che la verbalizzazione delle domande di asilo e la conseguente individuazione della competenza all'esame delle stesse da parte della commissione territoriale venga definita sulla base del luogo in cui si trovano queste ultime strutture a cui il richiedente è inviato;

*f)* prevedere che la programmazione ordinaria degli interventi di accoglienza sia effettuata secondo quote regionali di posti ordinari in proporzione alla popolazione residente, prevedendo altresì una quota di posti aggiuntivi da rendere immediatamente disponibili in caso di un numero di domande superiori alla media prevista dalla programmazione e attribuendo ad ogni regione la decisione del riparto nel proprio territorio dei posti di accoglienza ai Comuni, nei cui territori operino servizi di accoglienza già attivi e conformi agli standard o che siano disponibili ad attivarne di nuovi aventi i medesimi standard;

g) prevedere che qualora i posti così individuati siano inferiori al numero complessivo dei posti di accoglienza ordinari e aggiuntivi programmati per la stessa Regione o Provincia autonoma essa, sentito il parere del Consiglio per le autonomie locali, concordi comunque con i comuni l'individuazione di ulteriori posti in altre strutture di accoglienza e la definizione del relativo numero di posti nel rispetto dei principi di adeguatezza e di differenziazione, in base alla popolazione residente e alla collocazione geografica dei comuni stessi;

h) prevedere che i Comuni provvedano alla gestione ordinaria degli interventi di accoglienza con oneri a carico dello Stato ovvero trasferiti dallo Stato alle regioni nell'ambito del sistema dei servizi sociali dei loro rispettivi territori o ai Comuni nell'ambito delle risorse per la gestione delle loro funzioni fondamentali in materia di programmazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali, facendo ricorso ad alloggi ordinari o a centri e strutture abitative di piccole e medie dimensioni, che tengano conto anche delle esigenze delle persone più vulnerabili e del mantenimento dell'unità dei nuclei familiari;

i) prevedere che la prima programmazione nazionale degli interventi di accoglienza e l'individuazione dei posti disponibili nel Sistema nazionale è effettuata tenendo conto dei servizi attivi di accoglienza di cui all'attuale art. 1-septies della L. 39/90 come modificata dall'art. 32 della L. 198/2002.

l) prevedere che in caso di arrivi di persone in numero comunque superiore rispetto a quanto previsto dalla programmazione, il Servizio nazionale per il diritto d'asilo prioritariamente attivi subito i posti aggiuntivi che ogni regione ha indicato nella sua programmazione e che provveda al potenziamento e alla maggiore diffusione dei programmi di accoglienza ordinari, in accordo con le regioni, ricorrendo solo in caso di accertata necessità, all'istituzione di ulteriori centri di accoglienza, la cui gestione può essere affidata dalle regioni con procedure accelerate e semplificate ai Comuni o a enti ed associazioni operanti in materia di asilo, sotto la vigilanza delle Prefetture territorialmente competenti, che possono sostituirsi alla regione eventualmente inadempiente, e con applicazione in ogni caso a dette strutture dei medesimi standard previsti per le strutture ordinarie, incluso il pagamento delle spese a carico dello Stato;

m) prevedere la facoltà per l'autorità di pubblica sicurezza di disporre misure limitative della libertà di circolazione e soggiorno presso i centri statali di prima accoglienza e soccorso per il tempo non superiore a 72 ore dalla presentazione, anche verbale, della domanda di asilo, nei casi in cui ciò sia strettamente indispensabile per provvedere al rilevamento dei dati e dei rilievi fotodattiloscopici prescritti dagli articoli 9, 10, 11, 14, 15 del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l'«EURODAC» o per provvedere agli accertamenti concernenti l'identità e la nazionalità ovvero qualora sussistano gravi motivi di pericolo attuale per la sicurezza dello Stato, stabilendo altresì che in caso di circostanze eccezionali in relazione al numero di arrivi e alla loro concentrazione in alcune località tali misure possono essere prorogate una sola volta per una durata non superiore a ulteriori 72 ore;

o) prevedere che i richiedenti asilo possano essere sottoposti, durante l'esame della loro domanda di asilo, a misure restrittive della libertà personale, incluso il trattenimento, disposto dal tribunale ordinario in composizione monocratica nei soli casi in cui la domanda di asilo sia stata presentata da persona non detenuta in istituti penitenziari, nei cui confronti debba essere eseguita un'espulsione disposta a titolo di misura di sicurezza nelle ipotesi previste dal codice penale o dall'art. 15 del d. lgs. n. 286/1998 o a titolo di misura alternativa della detenzione o di sanzione sostitutiva della pena disposta ai sensi dell'art. 16 del medesimo decreto legislativo o nei cui confronti debba essere eseguita l'espulsione disposta nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1 e comma 2, lett. c) dello stesso decreto legislativo e prevedere che, nei casi in cui la domanda di asilo

sia stata presentata mentre era già in atto il trattenimento disposto ai sensi dell'articolo 14 dello stesso decreto legislativo, il trattenimento sia prorogato dallo stesso tribunale per un periodo non superiore a trenta giorni, entro cui deve concludersi l'esame amministrativo della domanda, qualora appaia, sulla base di una valutazione individuale di tutte le circostanze pertinenti, che la domanda di asilo sia stata presentata al solo scopo di ritardare o di compromettere l'esecuzione dell'espulsione e che è oggettivamente necessario che il provvedimento di trattenimento sia mantenuto al fine di evitare che l'interessato si sottragga definitivamente al proprio rimpatrio;

*p)* prevedere che gli stranieri o apolidi che presentano domanda di asilo durante il trattenimento a cui sono già sottoposti ad altro titolo nei centri previsti dall'art. 14 d. lgs. n. 286/1998 siano collocati durante l'intero periodo di esame della domanda in sezioni separate dei medesimi centri, nelle quali possano effettivamente fruire di misure specifiche di informazione e di orientamento alla procedura di asilo e alle quali abbiano accesso effettivo i difensori, l'Alto commissariato delle nazioni unite per i rifugiati e gli enti che operano in favore di stranieri e rifugiati;

*r)* prevedere che il titolare di protezione internazionale o umanitaria che non disponga di proprie risorse o comunque non risulti ancora autosufficiente, subito dopo il riconoscimento della protezione fruisca, nell'ambito delle strutture afferenti al Sistema nazionale per il diritto d'asilo, di un periodo di accoglienza e di supporto formativo, linguistico, assistenziale ed economico finalizzato a realizzare percorsi di inclusione sociale, di durata non inferiore a dodici mesi, prorogabili in caso di situazioni vulnerabili, decorso il quale l'erogazione di eventuali ulteriori supporti per favorire l'inclusione sociale potrà avvenire tramite il sistema ordinario degli interventi e dei servizi sociali operanti in ogni Comune e tramite il sistema ordinario della formazione e istruzione professionale, dei servizi per l'impiego e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, alle medesime condizioni previste per tutti i residenti, le cui spese in favore dei beneficiari di protezione devono essere poste a carico del bilancio dello Stato;

*s)* prevedere che ogni controversia sull'effettivo accesso alle misure di assistenza, anche economica, spetti alla giurisdizione ordinaria, con ricorso del richiedente asilo da presentarsi gratuitamente al tribunale ordinario in composizione monocratica del luogo in cui la persona dimora, con l'obbligo di essere assistito da un difensore e da un interprete e l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che i giudizi su tali ricorsi siano decisi con termini accelerati e con procedure semplificate nelle forme della volontaria giurisdizione, previo ascolto del ricorrente;

*t)* prevedere che le attività e le iniziative promosse o svolte nell'ambito del Servizio nazionale per il diritto d'asilo sono finanziate in via ordinaria sia con risorse ordinarie previste nel bilancio dello Stato, anche trasferite dallo Stato ai bilanci regionali e ai bilanci degli enti locali, con particolare riferimento per le maggiori spese sostenute da determinate regioni e da determinati Comuni per l'accoglienza dei richiedenti asilo, rispetto a quelle preventivate nella programmazione, e sia con risorse apposite previste nei bilanci dei soggetti che lo compongono, sia con un apposito Fondo nazionale per il diritto d'asilo, gestito dall'ufficio nazionale del Servizio e ripartito tra le Regioni che lo assegnano agli enti locali e agli altri enti che forniscono effettivamente servizi ai richiedenti asilo sulla base dei loro costi standard, che sostituisca il vigente Fondo nazionale delle politiche e dei servizi dell'asilo, a cui afferiscano anche le risorse dei finanziamenti dell'Unione europea in materia di asilo.

2. Lo schema di decreto legislativo è elaborato dal Governo, previa consultazione pubblica e sentito il parere dell'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati. Sullo schema di decreto legislativo il Governo deve acquisire il parere della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato. Si osserva, in quanto applicabile nei limiti previsti dal presente articolo, l'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

3. Il decreto legislativo deve essere emanato e pubblicato entro il 30 settembre 2014. Il Ministero dell'Interno, d'intesa con la Conferenza unificata, promuove subito le iniziative necessarie all'immediata attuazione del decreto legislativo, all'immediata costituzione del Comitato nazionale per il diritto d'asilo e alla stipula della convenzione con l'ANCI e con la Conferenza delle regioni e delle Province autonome per l'immediata costituzione del nuovo Servizio nazionale per il diritto d'asilo e avvia la trasformazione dei centri di accoglienza per richiedenti asilo e la costituzione entro il 31 ottobre 2014 dell'Ufficio centrale del Servizio, utilizzando in via preliminare anche la struttura organizzativa e le risorse del Servizio centrale dello SPRAR, nonché i centri collegati con lo SPRAR. La legge di stabilità per il 2015 stabilisce eventuali risorse aggiuntive da indicare nel bilancio dello Stato necessarie nel 2015 per provvedere all'immediata organizzazione interna, alla formazione degli operatori e allo svolgimento degli altri compiti di gestione delle misure di assistenza e accoglienza affidati alle amministrazioni regionali e comunali per consentire l'efficiente lavoro dei servizi di accoglienza secondo i nuovi criteri. L'Ufficio centrale del Servizio entro il 15 febbraio 2015 propone al Comitato nazionale l'adozione delle linee-guida per la realizzazione dei servizi e delle iniziative del nuovo Servizio e i piani di ripartizione dei richiedenti asilo tra le regioni, entro il 30 giugno 2015 organizza e fa svolgere e completare le iniziative di formazione per tutti gli operatori afferenti al Servizio indicati nella programmazione regionale o provinciale che ogni regione o Provincia autonoma deve indicare all'Ufficio nazionale entro 31 marzo 2015 ed adotta ogni altra misura finalizzata a giungere ad una piena operatività del nuovo Servizio nazionale, secondo i nuovi standard, in tutto il territorio nazionale, entro il 20 luglio 2015. Fino a tale data i centri SPRAR e i centri statali di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) svolgono attività di assistenza secondo i principi introdotti dal nuovo decreto legislativo e a tale data cessano di funzionare.

## **2) Nell'articolo 7 dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi:**

“5. Nell'esercizio della delega legislativa il Governo deve attenersi ai seguenti criteri e principi direttivi:

- a) eliminare eventuali lacune e fare coordinamento formale e sostanziale tra le disposizioni vigenti, per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica e per favorire la semplificazione delle procedure, disponendo l'abrogazione espressa delle norme riordinate e di ogni altra norma incompatibile;
- b) prevedere eventuali norme di collegamento tra le norme di attuazione del diritto d'asilo garantito dall'art. 10, comma 3 della Costituzione e le norme di attuazione del mandato di cattura europeo, dello Statuto della Corte penale internazionale e del divieto di estradizione per reati politici previsto dall'art. 10, comma 4 della Costituzione;
- c) fare collegamenti con le altre norme in materia di stranieri e di apolidi;
- d) inserire o, qualora manchino, prevedere le norme nazionali indispensabili per dare completa ed effettiva attuazione in Italia ai regolamenti dell'UE in materia di determinazione dello Stato competente ad esaminare le domande di asilo, di rilevamento e trasmissione dei dati personali e fotodattiloscopici dei richiedenti asilo e di cooperazione europea ed internazionale in materia di asilo.

6. Gli schemi dei decreti legislativi previsti ai commi 1 e 2 sono elaborati dal Governo, previa consultazione pubblica e sentiti i pareri dell'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato. I pareri sono trasmessi dal Governo alle commissioni parlamentari competenti per il parere finale. “